

***Transfer pricing: la gestione dei finanziamenti
Intercompany alla luce delle linee guida Ocse
sulle financial transaction: case history***

***XXXIII congresso di studio di fiscalità
internazionale***

Brescia, 7 novembre 2025

A cura di:

Federico Venturi - Pirola Pennuto Zei & Associati

LE LINEE GUIDA OCSE SULLE FINANCIAL TRANSACTION

- Nel 2022 vengono definitivamente pubblicate le linee guida Ocse sulle transazioni finanziarie;
- Uno degli aspetti più rilevanti introdotto da queste linee guida è la valutazione della capacità di credito della società controllata come parametro di «valore di mercato» del finanziamento;
- In altre parole queste linee guida si prefissano di valutare le condizioni su cui sono stati erogati i finanziamenti intercompany, prevedendo che ciò serva per capire se «un finanziamento debba essere considerato come qualche altro tipo di pagamento e in particolare un contributo in conto capitale "(traduzione libera di uno stralcio del paragrafo 10.10 delle linee guida Ocse del 2023 – transfer pricing aspects of financial transaction);

LE LINEE GUIDA OCSE SULLE FINANCIAL TRANSACTION

- Quindi se la "capacità di credito" e/o le modalità e le condizioni particolari per cui è stato erogato un finanziamento non sono "a mercato", parte di questo finanziamento può essere riqualificato ai fini tributari contributo in conto capitale;

I parametri su cui fare la valutazione di mercato delle condizioni di erogazione Ocse risultano essere:

1. the presence or absence of a fixed repayment date;
2. the obligation to pay interest;
3. the right to enforce payment of principal and interest;
4. the status of the funder in comparison to regular corporate creditors;
5. the existence of financial covenants and security;
6. the source of interest payments;
7. the ability of the recipient of the funds to obtain loans from unrelated lending institutions;
8. the extent to which the advance is used to acquire capital assets;
9. and the failure of the purported debtor to repay on the due date or to seek a postponement.

LE LINEE GUIDA OCSE SULLE FINANCIAL TRANSACTION


- Quindi se i 9 punti (o una parte importante degli stessi) non risultano verificati l' amministrazione finanziaria potrà (sulla base dell'interpretazione delle linee guida Ocse) riqualificare il finanziamento (o una parte dello stesso in equity);
- Ricordiamo inoltre che il tema della riqualificazione del finanziamento in equity è trattato anche dalla circolare n. 6/E del 30/03/2016 inerente al merger leveraged buy-out;
- Per questa circolare lo «shareholder loan" è fiscalmente equity quando:
 - a) il pagamento del capitale o degli interessi sono successivi a quelli degli altri finanziatori;

LE LINEE GUIDA OCSE SULLE FINANCIAL TRANSACTION

- b) i financial covenants degli altri finanziamenti non comprendono tra i debiti lo shareholder loan;
- c) se il rimborso del capitale o degli interessi è soggetto alla stessa restrizione della distribuzione dei dividendi;
- d) la circolare ricorda anche che detta riqualificazione deve essere «eccezionale» (pena l'arbitrarietà delle conclusioni).

CASE STUDY: riqualificazione del finanziamento in equity

Il gruppo:



- Gruppo estero quotato con società finanziaria (ha emesso bond quotati per raccogliere liquidità-ottimo rating (A-), costo della raccolta basso;

CASE STUDY: riqualificazione del finanziamento in equity

- Policy di gruppo che prevede necessariamente che le società del gruppo si finanzino intercompany;
- Negli anni vengono erogati 2 finanziamenti (1 da 170 mio e 1 da 30 mio) dalla finanziaria alla holding italiana per acquisizioni di partecipate nel settore di interesse.

CASE STUDY: riqualificazione del finanziamento in equity

- La società dal 2010 predispone il local file ed il master file, il valore del tasso di interesse è verificato con un calcolo del rating della holding (basato sul bilancio consolidato) e una benchmark analysis in Bloomberg per trovare finanziamenti comparabili. Il tasso dei finanziamenti (2,8%) risulta a mercato
- L'agenzia delle entrate dopo varie discussioni emette degli schemi d'atto in cui si afferma che:
 - 1) la verifica fiscale scaturisce dai rilevanti interessi passivi dedotti;
 - 2) «risulta evidente che la holding rappresenta sostanzialmente un mero veicolo di investimento utilizzato dal gruppo per ottimizzare e ridurre il carico impositivo italiano e che non svolge alcuna attività commerciale sul territorio stesso»;
 - 3) ciò si evince anche dal fatto che non ha dipendenti e la sede è ubicata presso uno studio professionale e la contabilità è in service presso una controllata;

CASE STUDY: riqualificazione del finanziamento in equity

- 4) Non effettua alcuna operazione commerciale, ma contabilizza oneri finanziari derivati dalla detenzione passiva delle partecipazioni, trasferendo al consolidato fiscale i benefici della deducibilità degli interessi;
- 5) Oltre a quanto sopra risulta evidente, alla luce delle linee guida Ocse aggiornate «dei principi Beps» che i finanziamenti vadano considerati equity, e ciò per i seguenti motivi:
 - a) esistendo una finanziaria di gruppo deputata a finanziare le società del gruppo si evince che la verificata non abbia svolto alcuna analisi di mercato per verificare se ci sono condizioni migliori;
 - b) la verificata non ha mai negoziato le condizioni dei finanziamenti;
 - c) i contratti non prevedono alcun piano di rientro e in ogni caso i flussi di cassa non consentirebbero il rientro (in particolare se il finanziatore fosse un terzo);

CASE STUDY: riqualificazione del finanziamento in equity

- d) nessuna impresa indipendente avrebbe ottenuto finanziamenti così rilevanti senza uno studio dei flussi di cassa altresì; l'importo ottenuto dalla holding eccede senz'altro quello che avrebbe ottenuto in un mercato di libera concorrenza;
- e) «appare evidente che il rischio del gruppo è il rischio tipico dell'azienda remunerato da dividendi e non da interessi passivi» che risultano quindi indeducibili;
- f) non viene applicata la penalty protection perché viene affermato che «...tale documentazione – comprende operazioni diverse dalle acquisizioni in un arco temporale diverso da quello del caso di specie...» non è idonea;
- g) risultano accertati 22 Mio di interessi indeducibili, con 6,5 Mio di imposte e 4,5 Mio di sanzioni più interessi;
- h) è in dubbio anche il «Business Model della Holding».

Linee di difesa del contribuente

1. Le informazioni del local e master file sono assolutamente complete riportando «perfino» la policy finanziaria del gruppo, oltre che per i finanziamenti tutte le informazioni rilevanti per una benchmark analysis che supporti il tasso: la penalty protection va applicata;
2. Piena legittimità nell'ordinamento italiano della holding anche «statica», almeno da un punto di vista delle imposte dirette. Solo la normativa società di comodo limita , ma non è il caso. Le stesse linee guida Ocse finanziarie prevedono al 10.12 che i fondi possono essere usati per comprare società conferendo ove servisse «legittimità» delle holding;

Linee di difesa del contribuente

3. Ai sensi delle linee guida Ocse capitolo 10.12 abbiamo dimostrato la capacità di credito della holding, valutandola, come prassi di mercato, sul bilancio consolidato e sulla capacità di generare EBITDA della stessa (sicuramente in linea con parametri adeguati);
4. Gli interessi passivi sono stati tassati interamente nel paese estero del soggetto mutuante (non c'è un tema di «ibridismo»);
5. Per l'anno di imposta 2020 e 2021 la richiesta dell'Agenzia non si applica, visto che le linee guida Ocse sono state pubblicate come definitive solo nel 2022;

Linee di difesa del contribuente

6. Al di là che la holding in questione ha sempre rispettato l'art. 96 TUIRR (ROL delle partecipate ha sempre coperto interessi), le benchmark analysis hanno sempre supportato il tasso intercompany usato. Non si capisce come la capacità di credito possa essere valutata zero; deve essere almeno considerato quanto prevedeva la norma (fino al 2007) in tema di thin cap rule (il patrimonio netto dell'esercizio di interesse, moltiplicato per 4);
7. Si tenga poi presente che in una logica di libero mercato la capacità di credito della holding italiana sarebbe stata commisurata al rating e alla capacità di credito del gruppo (la società che ha finanziato la holding italiana godeva di un tasso dello 0,87%, tasso a cui sarebbero da considerare i finanziamenti indeducibili in caso di accordo);

Linee di difesa del contribuente

8. Si propone un accordo (nella consapevolezza che si può andare anche in contenzioso) in cui si espungono 2 annualità (affidamento del contribuente – non c'erano le linee guida), si considera indeducibile «unicamente» il finanziamento eccedente il PN consolidato per 4, questa parte eccedente la si moltiplica per il tasso che si sarebbe applicato se la società italiana avesse goduto di una garanzia forte della capogruppo straniera;
9. Attualmente si è in fase di raggiungimento di un accordo.

Punti chiave che emergono dal Case Study

1. Attenzione ad analizzare anche i parametri «qualitativi» previsti dalle linee guida Ocse del 2022 – es capacità credito – clausole contrattuali del finanziamento ecc.;
2. Cercare di conservare in un «defence file» le simulazioni di rientro del finanziamento grazie a flussi finanziari del finanziato/dell'investimento;
3. Attenzione ad inserire queste informazioni nel master o nel country file per evitare che la documentazione di Transfer Pricing non venga considerata esimente.

Grazie per l'attenzione

Dott. Federico Venturi

Pirola Pennuto Zei & Associati

Via Cefalonia n. 70 – Brescia

Ufficio: +39 030 2219611

Cellulare: +39 348 5910432

E-mail: federico.venturi@studiopirola.com